

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

Decreto di non assoggettabilità alla procedura di V.A.S. (ex art. 12 D.Lgs. 152/2006) - Variante puntuale al P.R.G. per la riclassificazione di un lotto di terreno, sito nel territorio comunale di Trabia (PA), via Piani 5 s.n.c., censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Ditta: Infantino Giuseppe

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.A. n. 6/GAB del 13 gennaio 2023, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 9 agosto 2023, di nomina del nuovo presidente della C.T.S.

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO D.P.R.S. 05/04/2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

VISTO l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 “*Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il D.A. n. 308 del 23 dicembre 2022 di modifica e integrazione del D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021;

- VISTA** l'istanza prot. DRU n. 2261 del 12/02/2026, con la quale il Comune di Trabia (PA), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso tramite il "Portale Valutazioni Ambientali – Accesso SPID – Proponenti" - codice istanza n. 4419, di questo Assessorato, il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della *"Variante puntuale al P.R.G. per la riclassificazione di un lotto di terreno, sito nel territorio comunale di Trabia (PA), via Piani 5 s.n.c., censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Ditta: Infantino Giuseppe"*
- VISTA** la nota prot. n. 3175 del 03/03/2026, del Servizio 2/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla *"Variante puntuale al P.R.G. per la riclassificazione di un lotto di terreno, sito nel territorio comunale di Trabia (PA), via Piani 5 s.n.c., censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Ditta: Infantino Giuseppe"* dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
- VISTA** la nota prot. 001-2737 del 02/04/2026, acquisita al prot. DRU n. 5060 del 02/04/2026, con la quale l'ARPA SICILIA Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio – UOC Valutazioni e Pareri Ambientali, ha fatto pervenire il proprio contributo;
- VISTA** la nota prot. 7433 del 07/04/2026, acquisita al prot. DRU n. 5351 del 08/04/2026, con la quale il Servizio 16 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, ha fatto pervenire il proprio contributo;
- PRESO ATTO** che nessun ulteriore contributo degli S.C.M.A., è pervenuto, entro i termini, a questa Autorità Competente;
- VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 5922 del 16/04/2026, con la quale è stato comunicato al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica l'inserimento, nel "Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", della documentazione tecnico progettuale relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della *"Variante puntuale al P.R.G. per la riclassificazione di un lotto di terreno, sito nel territorio comunale di Trabia (PA), via Piani 5 s.n.c., censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Ditta: Infantino Giuseppe"* – Codice di procedura n. 4473 - al fine di acquisire il parere di competenza.
- VISTO** il PARERE COMMISSIONE C.T.S. n. 553 del 29/05/2026, trasmesso al Servizio 2 – DRU con nota prot. DRU 8500 del 03/06/2026, con il quale viene espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica artt. da 13-18 del D.Lgs. 152/2006, del procedimento codice di procedura 4473, classifica PA_075_0000022;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **PA_075_0000022 - Codice procedura: 4473**, *"Variante puntuale al P.R.G. per la riclassificazione di un lotto di terreno, sito nel territorio comunale di Trabia (PA), via Piani 5 s.n.c., censito al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio - Ditta: Infantino Giuseppe"*, **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le raccomandazioni contenute nel PARERE COMMISSIONE C.T.S. n. 553 del 29/05/2026.
- Art. 2)** Il Comune di Trabia (PA), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana nonché sul “*Portale Valutazioni Ambientali*” di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) **Codice procedura n. 4473** e, contemporaneamente, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito web di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 22.06.2026

L'Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Servizio 2
(ing. Salvatore Cirone)
Firmato



Codice procedura: 4473

Classifica: PA_075_0000022

Proponente: Infantino Giuseppe

Autorità procedente: COMUNE DI TRABIA

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. VIGENTE NEL COMUNE DI TRABIA – RICLASSIFICAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO SITO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRABIA VIA PIANI 5 S.N.C. CENSITA AL N.C.T. AL FOGLIO DI MAPPA N. 3 PARTICELLA 933”*.

Procedimento: Parere ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 553 / 2026 del 29/05/2026

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;



VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;



VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A. 237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A 46/Gab del 28/02/2025 con il quale sono stati definiti gli organi della Commissione e delle Sottocommissioni, Segretario e Vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10.04.2025 con il quale sono stati nominati 3 componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26.05.2025 con il quale sono stati nominati 4 componenti della CTS;

VISTO il D.A. n. 138/Gab del 28.05.2025 con il quale sono stati nominati 1 componente della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di



cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza acquisita al prot. DRU n. 2261 del 12/02/2026, con la quale il Comune di Trabia n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 D.Lgs 152/2006 della proposta di *“Variante puntuale al P.R.G. vigente nel Comune di Trabia – Riclassificazione di un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Trabia via Piani n. 5 s.n.c. censita al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933”*;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 3175 del 03.03.2026 con la quale il Servizio 2 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione per **giorni 30** del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura del Comune di Trabia quale autorità procedente, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) a rendere le proprie osservazioni.

VISTE le osservazioni pervenute dai seguenti SCMA:

- ARPA Sicilia – parere acquisito al prot. DRU n. 5060 del 02/04/2026;
- SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PALERMO – parere acquisito al prot. DRU n. 5351 del 08/04/2026;

VISTE in particolare le osservazioni rese dalla ARPA Sicilia, la quale rappresenta che:

“1. Nel cap. 7.1.4 “Suolo” del RAP il Proponente afferma che “La proposta di variante non produrrà impatti negativi sulla componente suolo”. Tuttavia, la previsione di realizzazioni edilizie non permette di escludere impatti, né temporanei né reversibili, che deriveranno dalla nuova impermeabilizzazione del suolo, seppur di modestissima ampiezza, soprattutto considerando i più recenti obiettivi di sostenibilità ambientale, ad esempio quelli stabiliti dall'Europa (Environment Action Program, nell'ambito del 7° Programma Quadro UE) e dalle Nazioni Unite (rif. “2030 Agenda for Sustainable Development”) che richiamano all'azzeramento del consumo di suolo netto, alla sua protezione in quanto risorsa essenziale del capitale naturale e all'allineamento del consumo dello stesso alla crescita demografica reale. Pertanto, il Proponente, avrebbe dovuto meglio motivare la proposta di variante, fornendo ulteriori elementi conoscitivi e/o studi volti a dimostrare il fabbisogno di nuove aree destinate a scopi residenziali, anche in considerazione che l'attuale PRG del Comune di Trabia è stato approvato ben prima dell'entrata in vigore della normativa di Valutazione Ambientale Strategica.

2. Dovrà essere prodotta una relazione attestante il rispetto del Principio di Invarianza idrologica e idraulica, come previsto all'art. 51 della L.R. n. 19/2020.

3. Dovrebbe essere posta attenzione agli ambiti di nuova edificazione non singolarmente ma nel loro complesso, al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo degli impatti, derivanti da altre proposte della medesima fattispecie e da realizzarsi nello stesso contesto territoriale. Più proposte di realizzazioni edilizie potrebbero, infatti, determinare impatti sulle componenti ambientali che potrebbero avere incidenze significative sul sito stesso.



Per quanto sopra detto, a parere della scrivente Agenzia la documentazione volta alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in esame dovrebbe integrare i suddetti aspetti per verificare l'effettiva l'assenza di livelli di particolare criticità che la realizzazione del Piano potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato e che non sembra siano stati compiutamente valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare.

Si ricorda, inoltre, che:

- *gli eventuali interventi su suolo dovranno essere seguiti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017;*
- *gli eventuali impianti di smaltimento dei reflui dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura; i sistemi di captazione delle acque meteoriche, qualora non provenienti dalle sole coperture, dovranno essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento idoneo (es. di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura);*
- *gli eventuali interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017. L'eventuale espanto di piante di olivo, qualora presenti e che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945;*
- *gli eventuali interventi di costruzione/installazione dovranno essere effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso gli eventuali recettori, che dovranno essere puntualmente individuati.*

VISTE le osservazioni rese dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, la quale *“esprime parere favorevole alla riclassificazione urbanistica proposta per il lotto in oggetto anche in considerazione che la variante puntuale al P.R.G. non è in contrasto con il redigendo Piano Paesaggistico della città metropolitana di Palermo”;*

VISTI i documenti prodotti dall'Autorità Procedente (AP) pubblicati su SIVVI consistente nei seguenti elaborati e archivi su formato digitale:

01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI

19 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO LA
DOCUMENTAZIONE

27 - STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA (n.d.r. relazione geologico sismica)

28 - STUDIO INVARIANZA IDRAULICA

35 - RELAZIONE TECNICA

38 - RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ

90 - SHAPE FILES (ZIP)

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA



DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA
SCHEMA DI VALUTAZIONE COERENZA
ELENCO ELABORATI TRASMESSI

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Il Rapporto Ambientale preliminare viene redatto per la verifica di Assoggettabilità di un'area sottoposta a Variante Urbanistica Parziale.

"Il lotto in oggetto è distinto al N.C.T. del Comune di Trabia al Foglio n. 3, part.lla 933 ed ha una estensione di mq. 710,00, di proprietà del signor Infantino Giuseppe, nato a Termini Imerese il 06/06/1988, C.F. NFN GPP 88H06 L112P, residente in Trabia (PA) via Antonello Gagini n. 1.

Stante la specificità dell'area che si localizza in una zona ampiamente edificata con villette a carattere stagionale, normata dal vigente P.R.G. come Z.T.O. "B2", che comprende "Aree del territorio totalmente o parzialmente edificate prevalentemente a villini", disciplinate dall'art. 7 delle N.T.A.

All'interno del lotto ricade una porzione di strada di progetto, a tal proposito si precisa che, oltre ad essere decaduti i vincoli preordinati all'esproprio, la strada di progetto non è più realizzabile poiché lungo il suo tracciato sono state realizzate numerosi edifici.

Il territorio comunale di Trabia è normato dal P.R.G. approvato con D.A. n. 43 del 27/03/1977 e con D.A. n.185 del 10/11/1979.

La presente proposta di variante puntuale al PRG del Comune di Trabia, deriva dalla volontà della ditta richiedente di riclassificare il lotto, poiché sulla maggior parte di esso ricade un tronco di "strada di progetto", essendo decaduti i vincoli preordinati all'esproprio (per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 2 s.m.i.), e per la quale non è stato emanato nessun provvedimento di pubblica utilità sino ad oggi.

Dunque la riclassificazione urbanistica del lotto, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti da circa quaranta anni e rientra tra quei piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui è richiesta la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del medesimo Decreto.

A seguito della Sentenza del T.A.R. di Sicilia, Sezione III di Palermo n. 3694/2023 su ricorso n. 1108/2023 proposto dai Sig.ri Infantino (ex proprietari) oggi di proprietà del Sig. Infantino Giuseppe, che ha disposto l'obbligo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno, ha redatto la Variante in questione a seguito di incarico del Commissario ad Acta, in particolare con verbale del 14/04/2025 ha determinato di comune accordo con la ditta proponente "...in caso di proposta di un eventuale accordo perequativo compensativo è disposta a collaborare, data l'insufficienza di organico dell'U.T.C.

- Redigere gli elaborati di variante-ritipizzazione secondo le indicazioni dell'U.T.C.;
- Acquisire la relazione geologica in uno all'invarianza idraulica;
- Predisporre il Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità ai sensi



dell'art. 12 del D.L. 152/2006;

- *Quant'altro necessario per la presentazione della variante compreso gli oneri istruttori."*

L'accordo perequativo stipulato, per la Variante urbanistica puntuale, riguarda nel dettaglio la particella della superficie totale di 710,00 mq., così come di seguito urbanisticamente ripartita:

- *Z.T.O. "Strada di Progetto (da PRG)" - 385,00 mq;*
- *Strada esistente (Via Piani 5) - 59,00 mq. (completa opere urbanizzazione);*
- *Z.T.O. "B2" - 266,00 mq.;*

La ritipizzazione urbanistica si riferisce a mq. 385,00 escludendo la strada esistente e la parte già B2 da non ritipizzare.

Di seguito si riporta l'accordo perequativo proposto, nella considerazione del basso numero di abitanti teorici da insediare, del ridotto consumo di suolo (ridotto in relazione alla infrastruttura originaria) nonché della vocazione turistica-ricettiva dell'area.

Accordo perequativo:

- La parte di strada esistente (59,00 mq.) ricadente all'interno della particella e non facente parte della variante, verrà ceduta gratuitamente con rispettiva realizzazione e rifinitura per tutto il fronte della particella con rinuncia ad ogni indennizzo pregresso e futuro.

- Sulla parte "Strada di progetto" pari a 385,00 mq., verrà attribuita la Z.T.O. B2 con una volumetria di mc. 154,00 pari ad un indice territoriale di 0,40 mc/mq.

- La porzione di lotto già Z.T.O. B2 (266,00 mq.) rimarrà tale, con una volumetria di mc. 102,40 pari ad un indice territoriale di 0,40 mc/mq, a fronte di una cessione di area da destinarsi a viabilità pubblica non inferiore a 10 mq a titolo perequativo, al fine di consentire l'allargamento della strada esistente fino a ml. 4,00, a prescindere dal calcolo minimo di mc 18 mc/mq derivanti dal DM 1444/68.

In caso di PDL unico con la parte già in B2 (mq. 266,00 mq.) le attrezzature di competenza devono considerarsi in aggiunta alla superiore.

N.T.A. B2:

Indice di Fabbricabilità Territoriale: 0,40

mc/mq; Superficie lotto minimo: 500,00 mq.;

Numero Massimo piani fuori terra:

2; Altezza massima degli edifici:

8,00 mt.; Distanza dai confini non

inferiore a: 5,00 mt.;

Distanza minima dai fabbricati limitrofi non inferiore a:

10,00 mt.;

Si applicano prescrizioni non in contrasto della zona B2.

Il RAP riporta l'elenco dei piani e programmi pertinenti con la variante al PRG proposta verificandone positivamente la compatibilità:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI);



- Piano Tutela Acque (PTA);
- Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS);
- Piano Forestale Regionale (PFR);
- Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell'Aria e Ambiente;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- Piano Territoriale Provinciale (PTP);
- Piano Regolatore Generale (PRG);

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

L'A.P. nel Rapporto Ambientale Preliminare ha riportato una descrizione dello stato attuale della zona di riferimento e di come si evolverà in relazione alle previsioni del piano di variante.

“Flora, fauna e biodiversità

Il lotto di terreno in oggetto non ricade in aree naturali protette (SIC o ZPS), ne sono presenti aree boscate naturali.

Dal punto di vista dell'uso del suolo, il lotto di terreno si presenta libero da costruzioni con l'assenza di colture di qualsiasi tipo e non si registra la presenza di biotipi propri della macchia mediterranea. Non sono presenti bacini per la raccolta delle acque meteoriche.

Aria e fattori climatici

Qualità dell'aria

Il lotto risulta essere di modesta entità dunque non rappresenta un fattore impattante dal punto di vista della qualità dell'aria, il ricorso a tecnologie di ultima generazione nella produzione di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento prevengono la produzione di gas inquinanti, facendo ampio ricorso all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Inoltre, rispetto alle previsioni del vigente PRG, la non realizzazione della strada di progetto, non aumenterà le emissioni da traffico veicolare.

Clima

L'utilizzo diffuso di pavimentazioni permeabili (almeno il 10% della pertinenza del fabbricato dovrà essere di tipo permeabile) in modo da limitare l'“effetto calore” dovuto a superfici impermeabili.

Acqua

Acque superficiali

Lo studio geomorfologico redatto a supporto della proposta di variante ha messo in evidenza l'assenza, nel lotto di terreno, di flussi idrici e di falde freatiche superficiali che possono interagire con le fondazioni della costruzione da realizzare, inoltre non si evidenziano fenomeni di dissesto idrogeologico in genere.

Acque sotterranee

I dati bibliografici in possesso, nonché le conoscenze idrogeologiche, dimostrano come nell'area in oggetto non sono presenti falde acquifere.

I terreni in esame risultano fortemente permeabili per porosità primaria.



Suolo

L'area in studio risulta interessata da termini di natura terrigena caratterizzati dalla presenza di terreni a matrice sabbiosa in cui sono caoticamente immersi elementi elettrici polimitici e poligenici. Si tratta di un complesso di posizione relativamente recente con possibili intercalazioni di livelli più o meno sabbiosi e/o cementati i cui terreni sono compresi in un'unica formazione. Essi costituiscono il dominio della area in esame, dove giacciono, in generale, in discontinuità sui terreni deformati del sottostante complesso geologico. Il complesso è distinto dalla presenza di sabbie con immersi elementi litici costituiti da conglomerati e sabbie da fine a grossolane, mal classate afferenti a depositi di ambiente litorale. Questo avviene in quanto nel tempo geologico, a seconda della variazione degli apporti deposizionali, in diversi periodi, prevalgono diverse dinamiche deposizionali. La conseguenza stratigrafica di tali variazioni risiede nei diversi rapporti stratigrafici oggi osservabili.

L'area progettuale risulta interessata da affioramenti litologici costituiti da terreni superficialmente incoerenti, che mostrano la tendenza a essere modellati in superficie dagli agenti esogeni là dove risultano assenti le opere di urbanizzazione. Morfologicamente l'intera area assume un aspetto tipico delle spianate, con rotture di pendenze assenti o moderate e dolcemente raccordate al restante contesto topografico.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il lotto di terreno in oggetto non ricade in aree naturali protette (SIC o ZPS), ne sono presenti aree boscate naturali.

Il Piano stralcio di bacino

Il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico inquadra il territorio comunale di Trabia nelle Unità fisiografiche n° 18 Da Capo Mongerbino a Porto Cefalù, approvata con D.P.R. 550 del 2/11/2007 (GURS n. 60 del 28/12/2007).

Il Rischio desertificazione

Per quanto attiene la previsione e mitigazione del rischio desertificazione, la "CARTA DELLA SENSIBILITA' ALLA DESERTIFICAZIONE IN SICILIA" rappresenta un ulteriore strumento di conoscenza.

Con D.A. Territorio e Ambiente n. 53/GAB dell'11 aprile 2011, pubblicato nella GURS n. 23 del 27 maggio 2011, è stata approvata la Cartografia tematica relativa alla identificazione delle aree sensibili alla desertificazione".

Per il caso di Trabia si registra una elevata fragilità e criticità dovute ad un'eccessiva edificazione, con una fascia costiera anch'essa eccessivamente edificata risultante come priva di suolo.

Assetto idrogeologico

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di seguito P.A.I. è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L.



267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore.

Il lotto di terreno rientra nell'area territoriale tra il bacino idrografico del Fiume San Leonardo e il bacino del Fiume Milicia (n. 034).

Dallo studio della tavola n° 595150 del P.A.I. (Carta della Pericolosità e del rischio Geomorfologico n°7) in cui ricade il sito in esame si osserva che l'area progettuale si colloca in un contesto generale in cui non si rilevano problemi di instabilità o dissesti, quindi la ristretta area in studio non è attualmente interessata da condizioni a pericolosità e rischio geomorfologico. Anche relativamente alla Carta della pericolosità idraulica e del rischio idraulico del P.A.I., l'area in esame non ricade in quelle interessate da dissesto e rischio idrogeologico e idraulico.

Inoltre il lotto di terreno non ricade nella fascia di rispetto dai corsi d'acqua di 150 mt (L. 431/85 e non è soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e 1126/26, quindi risulta ben libera da ogni vincolo.

Popolazione e salute umana

Non si manifestano, nello stato attuale del territorio, elementi che possano determinare ricadute negative sulla salute umana. Il problema ambientale più grave potrebbe essere rappresentato dal livello di rumore da traffico, determinato dall'attraversamento dell'autostrada A19 Palermo-Catania, della Strada Statale n. 113 e della rete ferroviaria, ma queste si localizzano a distanza rispetto all'area in esame; altri fattori di rischio sono costituiti dai livelli di inquinamento dell'aria e delle acque marine, sui quali tuttavia non si hanno misurazioni attendibili, che possano consentire di determinarne la pericolosità per la salute umana.

Rifiuti

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a parte problemi connessi alla gestione da parte della società incaricata, non evidenzia particolari criticità, se non nei periodi della massima affluenza turistica.

Mobilità e trasporti

L'area oggetto della variante si colloca in una zona periferica rispetto al centro urbano del Comune di Trabia ed è servita da una rete viaria minore e di modesta entità. Per quanto riguarda le strade di collegamento si riscontrano alcuni problemi di mobilità nei mesi estivi con un più intenso afflusso di proprietari delle abitazioni.

La stazione ferroviaria di Trabia si colloca nel centro urbano, mentre via Piani 5 sbocca direttamente sulla S.S. 113, dunque l'area risulta essere ben servita dalla rete infrastrutturale viaria. Inoltre a poca distanza dall'ingresso di via Piani 5 si colloca l'ingresso per l'Autostrada A19 PA-CT.

Paesaggio e patrimonio culturale storico

La morfologia della zona, sebbene ampiamente urbanizzata negli ultimi anni, non ha subito sostanziali modifiche. L'area oggetto di studio è ubicata su pianoro, con una pendenza media da Sud a Nord inferiore al 2%.

Il territorio di Trabia è caratterizzato dal vincolo paesaggistico che caratterizza una fascia larga circa 500 mt che corre lungo tutta la linea di costa.

Sull'area in esame, dunque, si colloca proprio nella fascia di rispetto dei 500 mt. su cui gravita il vincolo posto a tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio ai sensi ex L. 1497/39 inserito con D.L. Capo 2 art. 136 T.U. 42/2004.



Nel lotto di terreno non ricade alcun bene culturale di particolare interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.1939 n° 1089.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

L'A.P. nel proprio Rapporto Ambientale Preliminare richiama *“obiettivi e orientamenti dettati dalla Comunità Europea nel Manuale per la valutazione ambientale redatto dalla Unione Europea, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile, come di seguito sinteticamente richiamati.*

- Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;*
- Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;*
- Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;*
- Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;*
- Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;*
- Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;*
- Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;*
- Protezione dell'atmosfera;*
- Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;*
- Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile”*

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

Il R.A.P. individua i possibili impatti significativi in relazione alle diverse matrici ambientali, indicando per ognuna le misure di mitigazione:

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere oggetto della Variante puntuale vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale.

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante allo strumento urbanistico vigente appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, che si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale e ad alcune interferenze in fase di esercizio.



Flora, fauna e biodiversità

L'attuazione della proposta di Variante, non è in grado di generare perturbazioni all'ambiente poiché non si rilevano, nelle vicinanze, aree protette o a protezione speciale. Inoltre nel lotto non si rilevano particolari essenze vegetali.

Acqua

In fase di cantiere, le attività comporteranno la formazione di reflui di tipo civile e di cantiere, che saranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, per la possibilità di inquinamento delle acque sotterranee, si raccomanda la messa in atto di accorgimenti, quali:

- *Eseguire le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata;*
- *Controllare periodicamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;*
- *Raccolta ed eventuale trattamento delle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, delle acque provenienti dal lavaggio e dalla produzione di aggregati;*
- *I depositi dei materiali da costruzione e dei rifiuti dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure dovranno essere predisposti idonei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento.*

Si ritiene pertanto che durante la fase di cantiere non siano prevedibili effetti significativi nei confronti della componente idrosfera.

In fase di esercizio, con riferimento agli scarichi civili, questi saranno recapitati nella rete fognaria comunale inoltre, per ridurre il consumo idrico, occorrerà realizzare una rete di raccolta separata e successivo stoccaggio per le sole acque meteoriche non contaminate provenienti dalla copertura dell'edificio al fine di consentire il riutilizzo ai fini irrigui.

Aria e fattori climatici

In fase di cantiere i disturbi ambientali saranno dovuti per lo più alla produzione di polveri e rumore per l'impiego dei mezzi d'opera. I disturbi ambientali per le polveri sono momentanei e comunque non dannosi. Tali emissioni possono essere considerate trascurabili per l'ambiente stesso. Anche le emissioni aggiuntive generate dal traffico indotto dal cantiere possono essere considerate trascurabili.

Alcune precauzioni prese in fase di cantiere, insieme alle normali dotazioni di legge per il contenimento delle emissioni, in particolare:

- *L'accensione dei motori dei mezzi d'opera sarà il più possibile ridotto e limitato ai tempi di effettiva attività dei mezzi stessi;*
- *Mantenere umidi i cumuli di materiali edili polverosi all'interno del cantiere per evitare nubi di polvere che potrebbero arrecare fastidio all'ambiente, alle persone residenti e alle persone in transito nelle aree prossime all'aria di cantiere.*

Tali precauzioni, saranno sufficienti a mitigare l'impatto che è da considerarsi temporaneo e completamente reversibile.

In fase di esercizio a regime, l'impatto sulla componente sarà dovuto:

- *Gli impianti di combustione per il riscaldamento degli ambienti, responsabili delle emissioni di NOx, idrocarburi, polveri ed SO2;*
- *Traffico veicolare (comunque inferiore alle attuali previsioni urbanistiche, poiché la strada di progetto non verrà realizzata), direttamente responsabile delle emissioni di CO, NOx, polveri,*



idrocarburi incombusti, 502 (come emissioni allo scarico) e di idrocarburi non metanici (come emissioni evaporative), oltre che del risollevarimento del particolato fine dovuto al passaggio dei veicoli.

La proposta di Variante, prevedendo la realizzazione di un edificio monofamiliare non comporterà particolare aumento di flusso di traffico veicolare. Di conseguenza il contributo in termini emissivi dovuti al traffico indotto quasi nullo.

Infine, le emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento e condizionamento saranno meglio delineate in fase di progettazione definitiva e comunque dovrà prevedersi l'impiego di impianti ad alta efficienza, alimentati da impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Suolo

In fase di cantiere i potenziali impatti rilevabili possono essere ricondotti ai seguenti aspetti principali:

- *Alterazione della continuità morfologica originaria per attività di scavo, per deposito temporaneo di inerti e per necessità di cantierizzazione (piste di accesso, piazzali, ecc.);*
- *Contaminazione dei suoli con conseguenti alterazioni delle loro caratteristiche chimiche.*

Data la modesta estensione del lotto, e gli accorgimenti quali:

- *Eseguire le riparazioni ed i rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata;*
- *Controllare periodicamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;*
- *Raccolta ed eventuale trattamento delle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, delle acque provenienti dal lavaggio e dalla produzione di aggregati;*
- *I depositi dei materiali da costruzione e dei rifiuti dovranno essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure dovranno essere predisposti idonei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento.*

Le attività di cantiere, saranno di modesta entità.

In fase di esercizio, da un punto di vista geologico e geotecnica, sulla base delle indagini disponibili per il sito di intervento, non emergono incompatibilità rispetto alle opere previste.

Ambiente e paesaggio

In relazione alla componente paesaggistica, gli impatti che derivano dall'attuazione della Variante urbanistica nel contesto territoriale riguardano sono quasi nulle, poiché si inserisce all'interno di un'area già fortemente edificata con la stessa tipologia edilizia.

Inoltre, attualmente il lotto è incolto, con l'edificazione verranno messe a dimora specie vegetali che aumenteranno la qualità della percezione visiva, in un intorno fortemente edificato

Rumore

In fase di cantiere il rumore, sarà causato dai mezzi d'opera nelle sole ore diurne di lavorazioni e per un periodo limitato. Inoltre, le vibrazioni prodotte, saranno di modesta entità e non interesseranno l'edificato circostante. Queste forme di inquinamento momentanee non sono rilevabili né provocano disagi infatti rappresentano fattori di impatto temporaneo e legati alla sola fase di realizzazione dell'intervento proposto.

In fase di esercizio le emissioni acustiche saranno distinguibili in due tipologie: da un lato quelle provenienti dagli apparecchi di climatizzazione e riscaldamento, dall'altro dal traffico veicolare transitante, entrambe ampiamente trascurabili.

Carattere cumulativo degli impatti



Il piano non produce nessun impatto negativo sulle componenti biotiche ed abiotiche, anzi ne accresce il valore. Non si prevedono stravolgimenti all'assetto viario, ne tanto meno all'eliminazione di vegetazione autoctona.

Il cumulo degli impatti, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'insediamento di attività antropiche, non incide sulle specie faunistiche protette da convenzioni internazionali, né su habitat o specie presenti di importanza comunitarie o su aree in adiacenza a coperture vegetazionali di rilievo.

Inoltre, l'incremento del carico insediativo risulta di limitata estensione. Pertanto il bilancio di sostenibilità del Piano proposto non sarà né positivo né negativo ma, piuttosto indifferente all'azione pianificatoria cumulativa.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

Nel R.A.P. l'A.P. rappresenta che l'attuale P.R.G., approvato con D.A. n. 43 del 27/03/1977 e con D.A. n.185 del 10/11/1979, prevedeva sul lotto di terreno in oggetto la realizzazione di una "strada di progetto" che avrebbe occupato la superficie di 385 mq, tuttavia, essendo decaduti i vincoli preordinati all'esproprio (per effetto dell'art. 9 del DPR 327/01 s.m.i.), non essendo stato emanato nessun provvedimento di pubblica utilità, i proprietari del lotto proponevano ricorso al TAR Sicilia – Palermo, il quale, con sentenza n. 3694/2023 disponeva l'obbligo a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno, nominando all'uopo un Commissario ad Acta. Quest'ultimo, appurava la oggettiva impossibilità di dare seguito alla previsione del P.R.G. poiché sul previsto tracciato stradale risultavano edificati diversi immobili, conseguentemente proponeva l'assegnazione della categoria B2 all'intero lotto, previa stipula di accordo perequativo con cessione di una porzione di terreno da adibire al miglioramento della viabilità esistente.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

L'A.P. nel rapporto ambientale preliminare non descrive le misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti significativi, trattandosi di una proposta di variante urbanistica al PRG di una zona c.d. bianca limitatamente estesa, in relazione alla quale non si prevedono impatti significativi di segno negativo sulle componenti biotiche o abiotiche.

VALUTATO il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione tecnica allegata alla proposta di variante urbanistica parziale al vigente P.R.G. del Comune di Trabia, esplicativi dei criteri per la verifica di assoggettabilità dei piani di cui all'art. 12 D.lgs. 152/2006, come da allegato I;

CONSIDERATO che la proposta in esame si rende necessaria a seguito della sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, n. 3694/2023, la quale, ritenuta la natura espropriativa del vincolo insistente sul lotto in



oggetto, destinato per gran parte a strada di progetto, decaduto per decorso del termine quinquennale, dichiarava l'obbligo del Comune di Trabia di provvedere sull'istanza di ripianificazione urbanistica avanzata da parte ricorrente, nominando, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente.

CONSIDERATO che il Commissario ad acta, nella Relazione Tecnica a sua firma dichiara:

La natura della variante consistente nell'attribuzione di piccola parte a destinazione residenziale rientra nella fattispecie semplificata di cui 271/Gab del 23/12/2021 punto 2.1.1.

Il Commissario ha verificato le condizioni ivi previste:

1) riguarda aree comprese entro il perimetro del territorio urbanizzato come identificato nella tavola della trasformabilità del PUG, normata dal D.Dir. n. 116/2021, ovvero, in assenza di PUG, nel perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.;

2) riguarda aree di estensione non superiore a 5.000 mq regolamentate ai sensi di quanto disposto nell'art. 30 della L.R. 19/2020;

3) riguarda aree non interessate da vincoli paesaggistici, ai sensi del D.L.gs. n.42/2004 e s.m.i., ovvero interessate ma ricadenti in ambiti di tutela I dei Piani paesaggistici d'ambito adottati o approvati, ovvero ancora interessate ma oggetto di varianti dotate di parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza;

4) riguarda aree non interessate da livelli di pericolosità geomorfologia o idraulica di livello 2, 3 e 4 del Piano di Assetto Idrogeologico vigente;

5) riguarda aree non rientranti nei siti della Rete Natura 2000;

6) riguarda aree non comprese entro il perimetro di Parchi e Riserve regionali;

7) riguarda aree non interessate da colture specializzate o da colture di interesse agricolo strategico come identificate nel D.Dir. n. 119 del 17/07/2021;

8) riguarda aree esterne al perimetro delle aree boscate come identificate negli studi di supporto al piano vigente, ovvero, in assenza, nel Piano Forestale regionale;

9) riguarda aree esterne agli ambiti di tutela di cui al D.lgs. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che le predette particelle ricadono in una zona molto urbanizzata, essendo già esistenti diversi insediamenti residenziali su tutti i versanti, per lo più villini privati secondo la destinazione dell'area, con un notevole carico antropico ed impatti ambientali già ampiamente consolidati in relazione a tutte le matrici ambientali; tenuto conto dell'impatto acustico, atmosferico, del traffico, del carico sugli impianti idrici e fognari già presenti;

CONSIDERATO che la proposta di ritipizzazione urbanistica parziale si riferisce ad una porzione del lotto di terreno in esame pari a mq. 385,00, a fronte dell'intera estensione di mq 710, escludendo la parte già B2 da non ritipizzare, nonché l'area di mq 59 già assentita a strada denominata via Piani, e l'area di mq 10 da cedere per ampliamento di detta strada, come da accordo perequativo raggiunto con il Proponente;



CONSIDERATO, quindi, che la proposta riguarda un singolo lotto di modestissima estensione, inserito in un contesto urbanistico già consolidato e totalmente infrastrutturato, senza previsione di nuova espansione territoriale organica né modifica sostanziale del carico urbanistico complessivo comunale;

CONSIDERATO E VALUTATO che le aree oggetto di variante urbanistica non ricadono in zone soggette a vincoli archeologici o naturalistici; in particolare l'area interessata dalla variante urbanistica non rientra in aree inserite nella Rete Natura 2000, né in zone di dissesto, né in zone classificate a pericolosità e/o rischio geomorfologico e a pericolosità idraulica;

CONSIDERATO che è stata prodotta apposita relazione di invarianza idraulica e relazione geologica;

CONSIDERATO che il lotto in esame rientra nella fascia dei 500 metri dalla battigia e la riclassificazione proposta assegna, alla porzione di lotto, la categoria B2 con indice di cubatura di 0,40 mc/mq, come da NTA, compatibile con le previsioni di cui all'art. 15, L.R. n. 78/1976;

CONSIDERATO che, in relazione al consumo di suolo, facendo riferimento alla superficie del lotto in oggetto ed alle previsioni delle NTA, con particolare riferimento all'indice di cubatura di 0,40 mc/mq, l'area edificabile e quindi impermeabilizzata non potrebbe essere superiore ad 88 mq, di modestissima ampiezza, con notevole riduzione rispetto alla precedente previsione del PRG che destinava una superficie di 385 mq alla realizzazione di strada di progetto;

CONSIDERATO che, dalla consultazione dei dati pubblici sull'andamento demografico a cura dell'ISTAT, risulta che il Comune di Trabia, nel corso dell'ultimo decennio, ha fatto registrare un incremento demografico, seppur modesto, di circa 800 abitanti;

CONSIDERATO, quindi, che gli interventi della proposta di variante urbanistica sono coerenti e sinergici con le previsioni della pianificazione e programmazione di settore, nonché con la pianificazione sovraordinata;

CONSIDERATO che, da quanto dichiarato, la zona risulta servita da opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento a strade, impianto di approvvigionamento idrico e rete fognaria;

CONSIDERATO che dal R.A. non emergono particolari criticità ambientali tenuto anche conto che lo studio geologico prodotto non evidenzia la presenza di falde acquifere sottostanti, escludendosi rischi di stabilità ad eventuali fondazioni e strutture derivanti dalla circolazione idrica;

CONSIDERATO che le particelle oggetto di proposta di variante risultano incolte ed improduttive, prive di flora e/o colture tipiche della zona, non potendosi registrare alcuna conseguenza negativa sul piano degli habitat e/o agricolo;

CONSIDERATO che gli impatti prevedibili sull'ambiente generati dalla ritipizzazione urbanistica dell'area in esame non appaiono significativi alla luce della elevata urbanizzazione della zona e dei limiti all'edificazione comunque insiti nella zona B2 di cui alla proposta di variante;

CONSIDERATO E VALUTATO che la proposta rientra nei criteri di semplificazione previsti dal D.A. 271/GAB/2021 del 23/12/2021, punto 2.1.1;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS del progetto “*Variante puntuale al P.R.G. vigente nel Comune di Trabia – Riclassificazione di un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Trabia via Piani n. 5 s.n.c. censita al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 933*”, con le seguenti raccomandazioni:

- 1- Gli impianti di smaltimento dei reflui dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura;
- 2- Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
- 3- Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 4- Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde o pulizia delle aree esterne;
- 5- Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche, limitando in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
- 6- Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 7- Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento, di ombreggiamento/mitigazione climatica delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio, nonché atta a ridurre gli effetti della pioggia battente e delle emissioni generate dal traffico veicolare.
- 8- Gli eventuali interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017. L'eventuale espianto di piante di olivo, qualora presenti e che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945;
- 9- Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere comunque salvaguardate.



- 10- Favorire l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei manufatti e delle dotazioni impiantistiche, prevedendo anche l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 199/2021, allegato 3.
- 11- In caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici o solari i pannelli dovranno avere un basso indice di riflettanza, in modo da ridurre il cosiddetto “effetto acqua” o “effetto lago” che potrebbe confondere l'avifauna.
- 12- L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- 13- Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di isolamento termico dell'involucro al fine di minimizzare gli scambi termici non controllati con l'esterno.
- 14- Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 15- Gli eventuali interventi su suolo dovranno essere seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare in discarica;
- 16- Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il “principio di invarianza idrologica e idraulica” per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 17- Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 18- Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere.